



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98;

VISTO il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 27/02/2013 n.105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

VISTA la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative ;

VISTO il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;

VISTO il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v);

VISTE le basi scientifiche dei Piani di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 e già esaminate dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea;

VISTI i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

VISTA la nota n. 11265 del 19 maggio 2014 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con la quale si chiede alla Commissione Europea la proroga, per un lasso di tempo di almeno 18 mesi, dei predetti Piani di gestione in considerazione del termine di validità degli stessi al 31 dicembre 2013;

VISTA la nota n. Ares(2014) 1896578 dell'11 giugno 2014 con la quale la Commissione Europea prende atto della necessità di procedere alla proroga del termine di validità dei predetti Piani;

α



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il DD n. 1 del 19 giugno 2014 con il quale sono stati prorogati i citati Piani nazionali di gestione della flotta a strascico;

VISTO il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

VISTA la revisione del Programma Operativo, predisposta in conformità al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1198/2006, inviata ufficialmente alla Commissione Europea in data 1° agosto 2013, che ha determinato un aumento della dotazione finanziaria inerente l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 di competenza della Direzione generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

VISTA la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

VISTO il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il DM 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

PRESO ATTO dei dati del Comitato tecnico scientifico della Commissione europea relativi allo sfruttamento degli stock del Mar Mediterraneo;

TENUTO CONTO che i pescherecci italiani che operano nel Canale di Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato nel porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca;

VISTA la nota dell'Assessorato Agricoltura Economia Ittica Attività Faunistico-Venatoria della Regione Emilia Romagna n°23996 del 19 giugno 2014 con la quale è richiesta dal Distretto di pesca dell'Alto Adriatico una gestione innovativa delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea;

CONSIDERATA la necessità di uniformare l'applicazione delle Misure tecniche successive all'interruzione temporanea a tutta la fascia costiera dell'Adriatico;

RITENUTO necessario, in conformità alla obbligatorio dell'attività di pesca posta in essere dei pescherecci autorizzati con i sistemi citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo strascico, comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformità a quanto previsto dai citati Piani di gestione;

PRESO ATTO che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca come sopra descritto comporta altresì conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

CONSIDERATO infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sui pescherecci interessati dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa;

RITENUTO necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo;

RITENUTO di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo;

SENTITE le regioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali del comparto ittico

Decreta

Art. 1

Ambito applicativo

1. L'interruzione temporanea dell'attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione dei pescherecci abilitati alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.

2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sui pescherecci che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento.

Art. 2

Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per i pescherecci di cui all'*art. 1*, comma 1 del presente decreto, iscritti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 28 luglio al 07 settembre del corrente anno,

2. Per i pescherecci di cui all'*art. 1*, comma 1 del presente decreto, iscritti nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari l'interruzione temporanea dell'attività di pesca è disposta per 42 giorni consecutivi dall'11 agosto al 21 settembre del corrente anno.

α



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. Per i pescherecci di cui all'*art. 1*, comma 1 del presente decreto, iscritti nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 15 settembre al 14 ottobre del corrente anno.
4. Per i pescherecci all'*art. 1*, comma 1 del presente decreto, iscritti nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.
5. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo del peschereccio soggetto all'interruzione e, per quei pescherecci per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
6. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, il peschereccio può essere trasferito in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima di cui al precedente comma 5.
7. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.
8. I pescherecci che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo - *Parapenaeus longirostris*; Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*; Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*), che deve essere effettuata da pescherecci abilitati alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 mt. di profondità, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al presente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo.
9. In considerazione della singolare specificità dell'Alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, ove la pesca dei gamberi è da sempre svolta in battute giornaliere e i pescherecci di conseguenza non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata, sono esentati dagli obblighi di cui al comma 8 i pescherecci che effettuano la pesca del gambero di profondità in Liguria, iscritti nei Compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti Compartimenti.
10. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 3

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è consentito lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai pescherecci esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorità marittima.
3. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
4. I pescherecci abilitati alla pesca mediterranea, nonché quelli che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 4

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, in via sperimentale, per le dieci settimane successive all'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesca con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - è vietato nel giorno di venerdì e sarà svolto a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica:
 - a) o per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale;
 - b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

12



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, decorse le dieci settimane di cui al precedente comma 1, in via sperimentale nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attività di pesca con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a - sarà svolto, a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica:

- a) o per un ammontare totale non superiore alle 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale;
- b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Le competenti Capitanerie di porto relazionano alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, al termine delle 10 settimane per quanto concerne la misura di cui al comma 1 lett. a) ed entro il 30 giugno 2015 per quanto concerne la misura di cui al comma 3, lett. a), sugli esiti della sperimentazione introdotta.

3. Dalla data del 28 luglio 2014 e fino al 31 ottobre 2014 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

4. Dalla data del 28 luglio 2014 e fino al 31 ottobre 2014, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, i pescherecci iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ed i pescherecci con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

Art. 5

Modalità di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli artt. 2 e 4 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque e nei porti del compartimento in cui si attua la misura, anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, i pescherecci che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione del peschereccio entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dall'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. In deroga a quanto disposto ai precedenti comma del presente articolo, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.

4. I pescherecci abilitati all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonché quelli autorizzati al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'*art. 2* del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.

2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

23 LUG. 2014

Il Ministro